

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544

Decentramento dei servizi del Ministero del tesoro (1) (2).

(1) L'art. 32, l'art. 7 e l'art. 5 del presente provvedimento sono anche riportati, per coordinamento, in nota, rispettivamente, all'art. 470 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, all'art. 2 della L. 6 luglio 1949, n. 466 ed agli artt. 13 e 104 del R.D. 2 gennaio 1913, n. 453 e del D.Lgt. 23 marzo 1919, n. 1058.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del tesoro: Circ. 5 marzo 1997, n. 746;
- Ministero delle finanze: Circ. 19 gennaio 1999, n. 20/E;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 2 aprile 1998, n. 173;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 3 dicembre 1997, n. 85; Circ. 14 gennaio 1998, n. 3.

TITOLO I

Decentramento dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro

Capo I

(giurisprudenza di legittimità)

1. I servizi amministrativi di competenza del Ministero del tesoro sono disimpegnati nell'ambito di ciascuna Provincia dai dipendenti Uffici provinciali del tesoro.

I provvedimenti ed i titoli di spesa, nelle materie devolute alla loro competenza, in base alle leggi vigenti e al presente decreto, sono emanati dai direttori degli Uffici stessi.

I direttori medesimi, nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate, rispondono, oltre che al Ministero del tesoro, alle altre Amministrazioni centrali delle quali disimpegnano i servizi.

Nulla però è innovato alle attribuzioni demandate alle Intendenze di finanza dalle leggi 9 gennaio 1951, n. 10, 27 dicembre 1953, n. 968, e dal decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, nonché dal regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

2. La vigilanza sui servizi degli Uffici provinciali del tesoro rimane affidata al Corpo ispettivo istituito con regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835, e successive modificazioni.

Ferma restando la dipendenza del personale degli Uffici provinciali del tesoro dai rispettivi direttori, le funzioni disciplinari dalle leggi vigenti attribuite agli intendenti di finanza nei confronti dei direttori medesimi e del personale, sono deferite agli ispettori generali e superiori di Tesoreria dislocati nelle sedi dei Centri meccanografici istituiti ai sensi della legge 3 febbraio 1951, n. 38, ovvero, per delega, ai direttori degli Uffici provinciali del tesoro sedi di Centro meccanografico.

È abrogato l'ultimo comma dell'art. 78 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

(giurisprudenza di legittimità)

3. È demandato agli Uffici provinciali del tesoro il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attività di servizio o da pensionati ed altri assegnatari in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa che detti Uffici amministrano. Il recupero predetto deve essere effettuato osservando le disposizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

Agli Uffici stessi è demandata inoltre la facoltà di concedere, a richiesta degli interessati, la rateizzazione, entro un periodo massimo di cinque anni, del rimborso dei debiti di cui al comma precedente.

Capo II.

4. Le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 ⁽³⁾, sono estese a tutti i mutui della Cassa depositi e prestiti che siano garantiti dalle Province e dai Comuni.

In ordine alle pubblicazioni della deliberazione di assunzione del mutuo e della decisione tutoria di approvazione, il prefetto, con propria dichiarazione, attesta che sono state adempiute le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni medesime e che l'atto è divenuto esecutivo a tutti gli effetti. Quando occorra, dovrà altresì attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'art. 300 della suindicata legge comunale e provinciale.

In relazione a quanto prescritto dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, è sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette.

(3) Recante norme integrative e modificative della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulle opere pubbliche di interesse degli enti locali.

5. Il limite massimo di lire 1.000.000 stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 266, per le operazioni sui depositi iscritti presso gli Uffici provinciali del tesoro, eccedenti la semplice amministrazione, è elevato a lire 5.000.000 ⁽⁴⁾.

(4) Per l'aumento del limite di 5 milioni, previsto dal presente articolo, vedi l'art. 10, D.L. 28 febbraio 1981, n. 38.

6. ... ⁽⁵⁾.

(5) Ha modificato l'art. 109 del regolamento approvato con R.D. 23 marzo 1919, n. 1058.

7. La Cassa depositi e prestiti, salvo richiesta di pagamento degli interessati secondo le norme degli artt. 2 e 3 della legge 6 luglio 1949, n. 466, liquiderà ed emetterà i mandati per il pagamento degli interessi sui depositi in effetti pubblici o in numerario, se liberamente esigibili, il 1° gennaio di ogni quinquennio quando il capitale effettivo o nominale di detti depositi non superi le lire 50.000, ed il 1° gennaio di ogni anno quando il capitale anzidetto superi le lire 50.000 e non raggiunga le lire 500.000.

Quando invece il capitale nominale ed effettivo di detti depositi raggiunga le lire cinquecentomila la liquidazione e l'emissione dei mandati di pagamento degli interessi avverrà semestralmente.

8. La consegna agli interessati degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori, a mezzo di una tesoreria diversa da quella in cui furono originariamente costituiti a deposito definitivo, è disposta dall'Ufficio provinciale del tesoro presso cui è iscritto il relativo deposito, su richiesta in bollo, in cui gli interessati dichiarino di assumere a proprio carico il rischio e le spese dell'invio mediante piego o pieghi postali assicurati e specifichino le modalità dell'invio medesimo, in relazione al taglio degli effetti pubblici da trasferire ed al limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste.

La consegna degli effetti pubblici, delle cedole o di altri valori anzidetti, è effettuata fuori dei capoluoghi di Provincia, a richiesta della parte, con le modalità di cui al comma precedente e con anticipazione delle spese, quando il capitale nominale degli effetti pubblici, cedole o altri valori da consegnare non superi il limite massimo di assicurazione consentito dall'Amministrazione delle poste.

Capo III

9. Sono demandati agli Uffici provinciali del tesoro:

a) la concessione dell'assegno di incollamento di cui al secondo comma dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, a favore degli invalidi di guerra forniti di pensione od assegno di categoria dalla seconda all'ottava;

b) la concessione dell'assegno di previdenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra, alle vedove ed ai genitori dei caduti, prevista dagli artt. 41, 56 e 72 della prefata legge n. 648;

c) i provvedimenti per la concessione della indennità di ricovero a favore dei minori invalidi, da devolvere all'Opera nazionale invalidi di guerra, di cui al secondo comma dell'art. 35, e per l'attribuzione della quota del trattamento complessivo di pensione ai legali rappresentanti dei minori ricoverati, di cui all'art. 37 della stessa legge n. 648;

d) la concessione dell'aumento, a titolo di integrazione per i figli, contemplata negli artt. 46, 47 e 48, a favore dell'invalido o della donna invalida provvisti di pensione o di assegni di 1^a categoria;

e) la concessione del beneficio previsto dagli artt. 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di età, ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo (6);

f) la concessione, ai sensi dell'art. 62 della legge predetta, della reversibilità agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova (7);

g) la concessione, a norma delle vigenti leggi, della reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera d) del precedente art. 1 (8);

h) la liquidazione, ai sensi dell'art. 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze (9);

i) la concessione, ai sensi dell'art. 84 della legge su menzionata, della reversibilità a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito - padre del caduto - già provvisto di pensione (10);

l) la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'art. 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonché personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza (11);

m) la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all'articolo 9 della legge n. 1240 del 9 novembre 1961 (12);

n) il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra (13);

o) il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra (14).

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

(9) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

(12) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

(13) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

(14) Lettera aggiunta dall'art. 2, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

10. Alla concessione della pensione di guerra a favore delle vedove e degli orfani, prevista dagli artt. 55, 62, 63 e 64, e della pensione di reversibilità di cui all'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, provvedono in via provvisoria, gli Uffici provinciali del tesoro, liquidandola, però, in misura non superiore a quella stabilita dall'art. 69 della stessa legge.

11. ... (15).

(15) Ha modificato l'art. 67, L. 10 agosto 1950, n. 648.

TITOLO II

Decentramento dei controlli della Ragioneria generale dello Stato e deferimento di attribuzioni di tutte le Amministrazioni centrali ad organi periferici

Capo I.

12. Gli Uffici speciali di ragioneria presso i Provvedimenti regionali alle opere pubbliche di cui all'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e gli Uffici regionali di riscontro, costituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1948, n. 1059, sono fusi in un solo organo che assume la denominazione di «Ragioneria regionale dello Stato».

Dette ragionerie regionali ed il relativo personale sono alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro (16).

(16) Gli artt. 12, 15, primo comma, lett. a) e 17-bis sono stati abrogati, limitatamente alla denominazione «ragionerie regionali dello Stato» dall'art. 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, con la decorrenza ivi prevista.

13. Le ragionerie presso le Intendenze di finanza di cui alla legge 26 luglio 1939, n. 1037, assumono la denominazione di «Ragionerie provinciali dello Stato».

Esse ed il relativo personale sono alle dipendenze dirette del Ministero del tesoro, seguitano a trattare i servizi contabili delle Intendenze e rispondono, per tali servizi, all'intendente di finanza (17).

(17) Vedi, anche, l'art. 18, L. 10 febbraio 1989, n. 48.

14. ... (18).

(18) Ha aggiunto un comma all'art. 16, L. 26 luglio 1939, n. 1037.

15. Le funzioni di controllo preventivo di competenza delle ragionerie centrali per i servizi delle varie Amministrazioni dello Stato, decentrati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 150, vengono attribuite, in aggiunta alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore:

a) alle ragionerie regionali dello Stato per i servizi decentrati su base più ampia di quella provinciale (19);

b) alle ragionerie provinciali dello Stato per i servizi decentrati su base provinciale o di minore circoscrizione.

(19) Gli artt. 12, 15, primo comma, lett. a) e 17-bis sono stati abrogati, limitatamente alla denominazione «ragionerie regionali dello Stato» dall'art. 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, con la decorrenza ivi prevista.

16. Alle ragionerie regionali dello Stato sono deferite le funzioni di riscontro amministrativo-contabile:

a) sui rendiconti dei funzionari delegati di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, esclusi quelli delle Amministrazioni degli esteri, delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa;

b) sui conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato di cui all'art. 623 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, esclusi quelli delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa.

17. Alle ragioniere provinciali dello Stato sono attribuite le funzioni di riscontro amministrativo-contabile per i rendiconti dei funzionari delegati e per i conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato per le Amministrazioni delle finanze e del tesoro.

Alle stesse ragioniere sono attribuite le funzioni di riscontro per i conti relativi alle spese di giustizia penale e civile di cui all'art. 462 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

17-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:

Ragioniere regionali dello Stato;

Ragioniere provinciali dello Stato;

Ragioniere presso il Magistrato per il Po.

Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche (20) (21).

(20) Aggiunto dall'art. 1, L. 16 agosto 1962, n. 1291.

(21) Gli artt. 12, 15, primo comma, lett. a) e 17-bis sono stati abrogati, limitatamente alla denominazione «ragioniere regionali dello Stato» dall'art. 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, con la decorrenza ivi prevista.

Capo II.

(giurisprudenza di legittimità)

18. Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono:

a) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini;

b) la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli;

c) l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. È fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati (22).

(22) Così sostituito dall'art. 3, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

19. Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.

Un esemplare del ruolo provvisorio aperto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati (24).

(23) Così sostituito dall'art. 4, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

20. I trattamenti di missione e di trasferimento, per il personale statale che presta servizio presso gli Uffici periferici, sono liquidati dai capi degli Uffici regionali o compartimentali e provinciali e, in mancanza di questi, dai capi degli Uffici distrettuali e vengono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.

21. I compensi per lavoro straordinario dovuti al personale che presta servizio presso gli Uffici periferici sono liquidati dai capi degli Uffici provinciali o regionali e sono pagati dagli stessi sui fondi a loro accreditati.

22. È demandata agli Uffici provinciali del tesoro la liquidazione definitiva delle pensioni ordinarie di reversibilità a favore delle famiglie dei pensionati dello Stato.

23. Le deleghe per la cessione a favore dello Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attività di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro oppure dal sindaco del Comune di residenza (25).

(24) Così sostituito dall'art. 5, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

24. ... (25).

(25) Ha modificato l'art. 56, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

25. ... (26).

(26) Ha sostituito l'art. 294 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

26. ... (27).

(27) Ha sostituito l'art. 364 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

27. ... (28).

(28) Ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 379 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

28. ... (29).

(29) Ha sostituito gli artt. 384, 385 e 386 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

29. È abrogato l'art. 387 del R.C.G.S. approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

30. ... (30).

(30) Ha modificato l'art. 388 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, numero 827.

31. ... (31).

(31) Ha modificato l'art. 420, R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

32. Sono demandate agli Uffici provinciali del tesoro le attribuzioni contenute negli artt. 470, 471 e 473 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, circa i

provvedimenti inerenti alla emissione dei duplicati dei titoli di spesa smarriti o distrutti, emessi dagli Uffici provinciali del tesoro o da altri ordinatori secondari della spesa.

I decreti che autorizzano l'emissione dei duplicati di cui al comma precedente, debbono essere firmati esclusivamente dai direttori degli Uffici predetti.

TITOLO III

Disposizioni transitorie e finali

33. Le attribuzioni già deferite agli Uffici speciali di ragioneria presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche ed agli Uffici regionali di riscontro con il decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37 e con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, numero 1180, e successive estensioni, sono trasferite alle ragionerie regionali dello Stato.

34. [Il controllo preventivo, previsto dalle norme vigenti sui provvedimenti e sui titoli di spesa delle Amministrazioni centrali, è esercitato, sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dagli Uffici regionali e provinciali nelle materie oggetto del decentramento disposto col presente decreto - secondo le rispettive competenze - dagli Uffici di ragioneria di cui ai precedenti articoli 12 e 13 e dalla Sezione di controllo della Corte dei conti presso la Regione siciliana, dalle Delegazioni della Corte dei conti presso la Regione della Sardegna e presso la Regione Trentino-Alto Adige nonché - fino a quando a questi uffici non sarà data una nuova sistemazione - dagli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nei modi previsti dai decreti legislativi luogotenenziali 18 gennaio 1945, n. 16, e 14 giugno 1945, n. 355, e decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazioni con la legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti emanati dalle Direzioni provinciali del tesoro nelle materie contemplate dal precedente art. 9 con esclusione di quelli indicati alle lettere n) e o) del medesimo articolo (32)](33).

(32) Comma così modificato dall'art. 6, L. 12 agosto 1962, n. 1290.

(33) Articolo abrogato dall'art. 14, D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, con la decorrenza ivi prevista.

35. Il presente decreto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Data di aggiornamento: 16/03/2007 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 30/06/1954